

UNICO 2006 – Base 2005

Prime informazioni

Novità

Nella bozza del modello Unico 2006, per il 2005, apparso nel sito delle Entrate, compaiono le nuove deduzioni per carichi di famiglia, la scelta del 5 per mille per le Onlus e la possibilità di optare per la comunicazione sulle liquidazioni delle dichiarazioni direttamente dall'intermediario telematico.

Il nuovo modello, che potrà ancora subire modifiche, dovrà essere presentato dal 2 maggio al 31 luglio 2006 alle poste o in banca, mentre, entro il 31 ottobre 06 dovrà essere inviato in modalità telematica, direttamente o per mezzo dell'intermediario telematico. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 20 giugno oppure, 20 luglio maggiorati dello 0,40%. È comunque possibile rateizzare il debito fiscale a saldo come anche il primo acconto.

Aliquote

Le aliquote Irpef da applicare per il 2005 sono:

- ❖ 23% sino a 26 mila euro;
- ❖ 33% da 26 mila a 33.500 euro;
- ❖ 39% oltre 33.500 euro
- ❖ 4% di contributo di solidarietà per la parte di reddito che eccede i 100 mila euro.

Addizionali Irpef

Le addizionali regionale e comunale si determinano con riferimento al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili e della family area riconosciuta. Mentre la no tax area non influisce sulla base imponibile delle addizionali che comunque non sono dovute se per il 2005 non esiste Irpef a debito.

Deduzioni per oneri di famiglia

Con questo Unico spariscono le detrazioni per i figli a carico che vengono sostituite dalle deduzioni per oneri di famiglia che abatteranno il reddito che dopo verrà tassato. Gli importi sono:

- ❖ 3.200 € per il coniuge a carico;
- ❖ 2.900 € per ciascun figlio a carico, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi e affidati o affiliati, come per ogni altro familiare a carico convivente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- ❖ 3.450 € per ciascun figlio inferiore ai tre anni;
- ❖ 3.200 € per il primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli;
- ❖ 3.700 € per ciascun figlio portatore di handicap.

Tali maggiori deduzioni sostituiscono la deduzione di € 2.900 e sono tra loro alternative. Tali importi sono però solo teorici infatti, per determinare il reale beneficio si deve necessariamente ricorrere alla formula di cui al comma 4 ter dell'art.12 del TU, in

base alla quale le deduzioni reali sono inversamente proporzionali all'aumentare del reddito.

Spariscono anche le speciali detrazioni previste per i lavoratori dipendenti, pensionati, gli autonomi e i titolari di reddito d'impresa minore di cui all'art.14 del TU nella versione vigente nel 2003 e 2004.

Le vecchie detrazioni potranno essere applicate nei seguenti casi:

- ❖ utilizzo della clausola di salvaguardia 2002 (cioè le detrazioni originarie di cui all'art.13 del TU);
- ❖ utilizzo della clausola di salvaguardia 2004 (le particolari detrazioni di cui all'art.14 del TU nella versione vigente nel 2003 e 2004).

Tale nuova deduzione renderà i calcoli più complicati, ma porterà ad una diminuzione del peso delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.

Nel calcolo delle imposte per il 2005, si dovrà così tenere conto sia della vecchia no tax area che della nuova no tax family, perché nel calcolo del suo importo hanno rilevanza le nuove deduzioni per carichi di famiglia. Entrambe queste deduzioni dipendono dal tipo e dall'importo del reddito personale.

Ciò che è successo per i redditi del 2003 e 2004, accadrà anche per i redditi del 2005, si avranno cioè due imponibili. Ai fini Irpef per il 2003 e 2004 un imponibile al netto della no tax area, e un imponibile per le addizionali regionali e comunali al lordo della no tax area. Per il 2005 si avranno comunque due imponibili, uno al netto sia della no tax area che della no tax family, e un imponibile per le addizionali al lordo della no tax area ma al netto della nuova no tax family.

Con la modifica da detrazione per familiari a carico, di importo fisso che variava a secondo della tipologia e numero dei familiari a carico, si è passato ad una deduzione che inizialmente è solo teorica e che, al momento dell'attribuzione e in relazione al reddito del contribuente diventa infine definitiva. Con essa è nata anche la possibilità di ripartire, senza una regola fissa, tale deduzione tra i coniugi conseguentemente, sarà necessario fare svariati tentativi prima di trovare la suddivisione più conveniente, la cosa certa è, che la divisione al 50% non è sempre la più conveniente.

Direttamente collegate a tale nuova deduzione sono le nuove deduzioni collegate alle spese sostenute per l'assistenza alle persone non autosufficienti. Anch'esse sono delle deduzioni, per così dire, teoriche infatti il reale beneficio passa anch'esso per il rapporto che determina le deduzioni per i familiari a carico e quindi, risente dell'importo del reddito, della conseguente capienza e delle aliquote risparmiate.

Da non dimenticare a tale proposito, quanto affermato dalla circolare 10/2005, dove afferma che sono deducibili le spese sostenute nei confronti di case di cura o riposo, a condizione che nella certificazione del relativo costo si tenga separato quello relativo all'assistenza personale.

Deduzioni per i badanti

È stata istituita una nuova deduzione sino al massimo di spesa di € 1.820 per i soggetti non autosufficienti che si avvalgono dell'opera di una colf. Anche questa deduzione è teorica in quanto è sempre necessario l'utilizzo della formula di cui al comma 4 ter dell'art.12 del TU. Pertanto la deduzione è inversamente proporzionale al crescere del reddito con la naturale conseguenza, che nel caso di più soggetti che beneficiano delle prestazioni della colf, l'attribuzione della deduzione si dovrà valutare in relazione sia ai redditi che alle aliquote marginali degli stessi beneficiari. Chi volesse utilizzare l'agevolazione dovrà ottenere dalla ASL una certificazione che attesti la non autosufficienza e quindi la necessità dell'assistenza della colf. Hanno diritto alla deduzione sia i contribuenti per la loro assistenza personale e sia chi sostiene la spesa per uno dei familiari anche non a carico o non convivente.

Risparmi effettivi

Della family area spettante in teoria, compresa la deduzione per le badanti, si determina la parte effettivamente spettante al contribuente e deducibile dal reddito, applicando la formula seguente:

$\frac{\text{€ 78.000} + \text{deduzione teorica per badanti} + \text{altre deduzioni teoriche familiari a carico} + \text{oneri deducibili} - \text{reddito complessivo}}{78.000}$

Se il risultato è maggiore o uguale a 1, le deduzioni spettano per intero; mentre non spettano se il risultato è uguale o inferiore a zero; se il risultato è compreso tra zero e 1, la deduzione effettiva si ottiene moltiplicando il risultato del rapporto (tenendo conto delle prime quattro cifre decimali con troncamento) per gli sconti per oneri familiari.

Detrazioni per asili nido e onlus

È istituito, solo per il 2005, uno sconto specifico sull'Irpef concesso per le spese sostenute per la frequenza dell'asilo nido. L'importo massimo detraibile per un tetto del 19% è di € 632 per ogni figlio. L'Assonime sostiene che tale detrazione spetta per i figli naturali, adottati, affiliati o affidati e in relazione alle somme versate a qualsiasi organizzazione per l'infanzia, sia pubblica che privata.

Deduzioni per le donazioni

Quest'anno sarà possibile abbattere il proprio reddito imponibile deducendo le donazioni fatte alle onlus o alle associazioni di ricerca. La deduzione riconosciuta è ammessa sino al 10% del proprio reddito complessivo dichiarato e comunque sino ad un massimo di 70 mila euro. Da non dimenticare che la possibilità di deduzione è alternativa alla detrazione per lo stesso tipo di onere. Inoltre è possibile dedurre, senza limite di importo, le erogazioni effettuate dal 17 marzo 2005 ad enti universitari e di ricerca e a enti parco regionali e nazionali.

Per la deduzione conseguente alle erogazioni effettuate a favore delle ONLUS, è il caso di segnalare la necessità di verificare, da parte del contribuente la serietà, credibilità e attendibilità delle ONLUS stesse, visto il regime sanzionatorio per le indebite deduzioni. È prevista infatti, in capo al soggetto che effettua la erogazione, nel caso di indebite deduzioni a seguito di violazioni contestate alle stesse ONLUS, la sanzione pari alla maggiorazione pari al 200% di cui al comma 2, del dlgs 471 del 18/12/97 (dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito).

Il 5 per mille

Nel modello Unico 2006, appare per la prima volta la casella per indicare, solo volontariamente, il codice fiscale dell'associazione non profit cui si vuole devolvere il 5 per mille dell'Irpef.

Interessi sui mutui prima casa

Nel calcolare gli interessi per i quali spetta la detrazione, in riferimento a mutui contratti per l'acquisto della prima casa, ferme restando le altre condizioni, è necessario tenere conto di quanto contenuto nelle circolari 15 e 26 del 2005, dove affermano che nel caso il mutuo sia superiore al valore di acquisto dell'immobile dichiarato nell'atto, l'importo degli interessi deve essere calcolato in base al rapporto tra il costo di acquisto dell'immobile, comprensivo anche degli oneri accessori validamente certificati e degli altri costi conseguenti all'acquisto, compresi anche quelli di mediazione, e il capitale dato a mutuo.

Conseguenza di quanto detto è che, al momento di predisporre la dichiarazione dei redditi bisogna:

- Accertarsi del capitale avuto a mutuo e confrontarlo col valore di acquisto indicato nell'atto. Se tale valore è superiore al mutuo, non serve effettuare il rapporto più sopra indicato e tutto il valore degli interessi potranno essere indicati in dichiarazione e, su di essi si potrà calcolare la detrazione del 19%. Se invece il capitale è superiore al valore di acquisto è necessario effettuare le fasi seguenti:

1. sommare al valore dell'atto, gli oneri accessori di cui alla lettera b) del 1^ comma dell'art.15 del TUIR;
2. sommare anche le spese notarili per l'atto di acquisto, le spese di intermediazione, le imposte ipotecarie, catastali e di registro, le spese per la cancellazione e/o iscrizione di ipoteca, le eventuali spese per l'autorizzazione del giudice tutelare, per procedura concorsuale oppure esecuzione individuale;
3. calcolato così il costo di acquisto complessivo, lo stesso va rapportato con il capitale preso a mutuo e moltiplicato per gli interessi pagati durante l'anno. Il risultato così ottenuto, costituisce l'ammontare degli interessi su cui calcolare la detrazione del 19%.

Per capire meglio quanto sin qui affermato relativamente alla detrazione sugli interessi sul mutuo contratto per l'acquisizione dell'immobile da adibire ad abitazione principale o prima casa, si segua il seguente esempio:

valore del mutuo	euro	250.000
valore di acquisto	euro	170.000
clausola indicizzazione	euro	1.000
iscrizione ipoteca	euro	1.000
spese notarili per il mutuo	euro	3.000
spese notarili per rogito	euro	10.000
spese intermediario	euro	7.000
imposte relative	euro	8.000
INTERESSI PAGATI	euro	3.000

Il rapporto di cui si è parlato, con il quale moltiplicare gli interessi pagati, pari a 3 mila euro sarà così determinato:

$$\frac{([1] 170.000 + [2] 5.000 + [3] 25.000)}{[4] 250.000} = \frac{\text{€ } 200.000}{250.000} = 80\%$$

Note:

- 1 – valore di acquisto
- 2 – 3000 spese notaio per mutuo + 1000 indicizzazione + 1000 ipoteca
- 3 – 10000 rogito + 7000 intermediari + 8000 imposte
- 4 – 250000 valore del mutuo

Ne consegue che il contribuente a fronte di 3.000 euro di interessi pagati, ne potrà utilizzare solo l'80% pari a 2.400 euro. La percentuale dell'80% dovrà sempre essere applicata, con il passare degli anni, agli interessi pagati in ogni anno di riferimento.

Comunicazione degli avvisi bonari da parte degli intermediari

È data la possibilità al contribuente di scegliere, barrando la casella nella sezione "impegno alla presentazione telematica", se essere informato direttamente dal CAF o dagli intermediari di eventuali comunicazioni delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione. In tal modo il contribuente avrà 60 giorni in più, rispetto alla ricezione cartacea, per sanare le violazioni.

Versamenti minimi

Il limite di esonero dal pagamento dei saldi Irpef e delle relative addizionali, che era di € 10,30, è stato aumentato a € 12,00, considerato che nell'UNICO i valori sono indicati arrotondati all'unità di euro, i versamenti si effettueranno a partire da € 13,00, l'esonero sino a 12 euro vale per ogni singolo tributo da indicare nel modello F24, gli importi indicati in dichiarazione pari o inferiori a 12 euro sono invece compensabili ma non rimborsabili.

Tassa etica

È stata prevista una nuova tassa etica che interessa i rivenditori di materiale pornografico. Nel 2006 si dovrà pagare un acconto pari al 120% dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le norme sulla porno tax.

Acconti e PF

I contribuenti che opteranno per la programmazione fiscale per il triennio 2006-2008 dovranno effettuare gli acconti in relazione alle imposte dovute per il 2006, considerando la maggiore imposta dovuta in base alla programmazione triennale. Visto che l'accesso alla programmazione si potrà fare entro il 16 ottobre 2006, per integrare l'acconto dovuto per il 2006, si dovranno rifare i conti in occasione del 2° acconto a novembre 2006.

Per le persone fisiche, rispetto allo scorso anno, la percentuale degli acconti è stata aumentata di 1 punto percentuale, passando così dal 98 al 99%.

Calendario scadenze

- ❖ PRESENTAZIONE – in banca o alle poste dal 2 maggio al 31 luglio;
- ❖ INVIO TELEMATICO – fino al 31 ottobre;
- ❖ SALDO O PRIMO ACCONTO – entro il 20 giugno o il 20 luglio, in quest'ultimo caso, il dovuto va maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

PAGAMENTI IMPOSTE

Versamenti minimi ed esoneri

Il presente studio mira a cercare di mettere un po' d'ordine sugli importi minimi o sugli esoneri relativi ai pagamenti delle imposte.

Come ben sappiamo, esistono per ogni imposta diversi minimi di esonero: infatti, diverso è il minimo di esonero per il pagamento delle imposte dirette da quello per l'Irap e l'Iva. Questa differenza è conseguenza dell'aumento del limite di esonero per il saldo delle imposte sui redditi (Irpef e addizionali, Ires) che dal € 10,33 è stato portato a € 12,00. Tale modifica è stata apportata dal comma 137 della Finanziaria per il 2006, che appunto stabilisce che dal 1° gennaio 2006, nella dichiarazione dei redditi per ogni imposta e addizionale non si effettuano versamenti o rimborsi dei crediti di importo inferiore ai 12 euro. Tale limite vale anche per il 730 che, se dovesse essere comunque presentato, non darà diritto al caf o al sostituto a nessun compenso da parte dello Stato. Conseguentemente, i contribuenti non dovranno effettuare versamenti per importi non superiori ai 12 euro, limite che nel modello F24 diventerà di € 13,00, in quanto nella dichiarazione dei redditi si effettua l'arrotondamento all'unità di euro. I crediti, anche se inferiori ai 12 euro, potranno sempre essere compensati ma non rimborsati.

L'aumento da 10,33 a 12,00 euro vale solo per gli importi indicati nella dichiarazione e riferiti a ogni imposta o addizionale sia comunale che regionale. Il limite minimo è invece rimasto invariato per i saldi Irap e Iva. Pertanto l'Irap non è dovuta o rimborsabile se gli importi relativi a ciascuna regione sono inferiori a € 10,33; così anche per l'Iva.

Gli acconti delle imposte non sono influenzati da tali aumenti, infatti, l'acconto è dovuto se nell'Unico o nel modello IQ per l'Irap, l'imposta a debito è superiore a:

- ▲ 51,65 euro per Irpef e Irap per le persone fisiche,
- ▲ 51,65 euro per Irap per le società di persone o soggetti equiparati,
- ▲ 20,66 euro per Ires e Irap per le società di capitali e per gli enti soggetti all'Ires.

Sempre per gli acconti delle imposte, rimangono confermate le modalità di pagamento:

- ▲ unica soluzione a novembre se l'importo dell'acconto dovuto è inferiore a € 257,52;
- ▲ due rate se l'importo è maggiore o uguale a € 257,52.

Da ricordare che il pagamento in un'unica soluzione può avvenire entro il termine di versamento della 1ª rata.

Per l'anno 2006, le persone fisiche, le società di persone e soggetti assimilati devono un acconto Irpef e Irap pari al 99% e se pagano in due rate versano:

le persone fisiche

- ▲ il 40% del 99%, pari quindi al 39,6% entro il termine di versamento del saldo dell'anno precedente;
- ▲ il 60% del 99% pari quindi al 59,4% entro novembre 2006;

le società di persone e soggetti assimilati:

- ▲ il 40% del 99%, pari quindi al 39,6% entro il termine di versamento del saldo dell'anno precedente;
- ▲ il 60% del 99% pari quindi al 59,4% entro novembre 2006.

Sempre per l'anno 2006, le società di capitali e gli altri soggetti Ires devono un acconto pari al 100% e se versano in due rate, la prima sarà pari al 40% da versare entro la scadenza del saldo per l'anno precedente, la seconda pari al 60% da versare entro il mese di novembre 2006.

Per le imposte sostitutive del 10 o 15%, non è previsto nessun limite tranne che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, per le quali si applicano le norme relative alle imposte dirette, così che il minimo previsto risulta essere di 13,00 euro.

Per l'Ici è previsto il minimo di € 2,07, che però può essere aumentato con apposita delibera del Comune interessato.

Per l'Iva il minimo dell'acconto è rimasto invariato e l'obbligo di versamento scatta per gli importi uguali o superiori a € 103,29.

Per i crediti erariali, regionali e locali è previsto l'abbandono per quelli di importo pari o inferiore a € 16,53. Se l'importo supera tale limite, scattano l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione a ruolo per l'intero importo. Tale norma di favore che prevede l'abbandono non si applica se il credito tributario, comprensivo o composto esclusivamente da sanzioni e interessi, consegua da violazione ripetuta per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativamente allo stesso tributo.

Gli enti locali possono stabilire per i loro tributi, minimi di versamento che possono anche essere diversi da tributo a tributo.

Vista la normativa in generale per le imposte, vediamo di raggruppare nella tabella che segue, nel dettaglio, le modalità e i minimi per ciascuna imposta.

Tipo di tributo	Limite di esonero	Minimo da versare	Norma che lo prevede
IRPEF			
Saldo di UNICO o 730	€ 12,00	€ 13,00	Finanziaria 2006 c.137
S.do addiz.le Regionale, modelli Unico o 730	€ 12,00	€ 13,00	Finanziaria 2006 c.137
S.do addiz.le Comunale, modelli Unico o 730	€ 12,00	€ 13,00	Finanziaria 2006 c.137
Acconto	€ 51,65	€ 52,00	L.97/77 comma 3 art. 1
Acconto redditi soggetti a tassazione separata non soggetti a ritenuta di acconto, modelli Unico o 730	Non è stato previsto nessun limite di esonero	È da versare il 20% del reddito	DL 669/96 convertito nella legge 30/97 comma 3, art.1

IMPOSTE SOSTITUTIVE			
Imposta del 10% da modello Unico	€ 12	€ 13	Legge 388/00 articolo 13
Imposta del 15% da modello Unico	€ 12	€ 13	Legge 388/00 articolo 14

IRAP			
Saldo da modello Unico	€ 10,33	€ 11,00	Dlgs 466/97 comma 4 art. 30
Acconto persone fisiche	€ 51,65	€ 52,00	Legge 77/97 comma 3 art.1 e Dlgs 446/97 comma 3 art.30
Acconto società di persone e assimilati	€ 51,65	€ 52,00	Legge 77/97 comma 3 art.1 e Dlgs 446/97 comma 3 art.30
Acconto società di capitali e assimilati	€ 20,66	€ 21,00	Legge 77/97 comma 3 art.1 e Dlgs 446/97 comma 3 art.30

IRES			
Saldo da modello Unico	€ 12,00	€ 13,00	Finanziaria 2006 comma 137
Acconto	€ 20,66	€ 21,00	Legge 97/77 comma 3 art.1

IVA			
Saldo annuale da modello Iva	€ 10,33	€ 11,00	Dpr 126/03 articolo 3
Versamento periodico, mensile o trimestrale	€ 25,82	€ 25,83	Dpr 100/98 comma 4 art.1
Acconto	€ 25,82	€ 25,83	Legge 405/90 comma 4 art. 6

ICI			
Ici	€ 2,07	€ 2,08	-----

ISCRIZIONI A RUOLO			
Riscossione	€ 16,53	€ 16,54	Dpr 129/99

Fine